

La frammentazione del diritto mondiale come determinante della sua armonizzazione.

[JOANNA OSIEJEWICZ ^(*)]

1. Attualmente nella dottrina si cerca di dimostrare l'esistenza di numerose minacce per l'unità del diritto mondiale⁽¹⁾. Si tratta in sostanza delle conseguenze del fatto che il cosiddetto "diritto mondiale", contrariamente agli ordinamenti giuridici nazionali, non possiede una griglia concettuale-dogmatica uniforme, una chiara gerarchia delle norme legali, né tantomeno una forte gerarchia giudiziaria. Le cause di questa situazione possono essere quindi riscontrate nella mancanza di organi centralizzati, nel ristretto ambito delle loro competenze specifiche, nelle differenze tra le strutture delle norme, nelle regolamentazioni a carattere parallelo o concorrenziale, nella diffusione del diritto internazionale o nelle differenze tra i regimi di norme secondarie⁽²⁾. Le soluzioni auspiccate più di una volta dovrebbero basarsi sulla creazione di una gerarchia giuridica e un riordino delle norme legali, che in realtà non condurrebbero alla sperata condizione di gerarchia pari al diritto nazionale, ma permetterebbero almeno di avvicinarvisi. Le proposte sull'introduzione di una gerarchizzazione giuridica e legislativa sono tuttora riconosciute insoddisfacenti, poiché non prendono in considerazione

^(*) Dipartimento di Diritto Internazionale ed Europeo, Facoltà di Giurisprudenza e Amministrazione, Università degli Studi di Zielona Gora. La traduzione in italiano è a cura di Izabela Gawłowicz.

⁽¹⁾ *Weltrecht*: termine affermato nella dottrina tedesca. Per quanto riguarda l'origine di questo concetto, vedi M. AMSTUTZ, V. KARAVAS, *Weltrecht: Ein Derridasches Monster*, in G.-P. CALLIÈSS, A. FISCHER-LESCANO, D. WIELSCH, P. ZUMBANSEN (a cura di), *Soziologische Jurisprudenz, Festschrift für Gunther Teubner zum 65. Geburtstag*, Berlin, 2009, pp. 645-672.

⁽²⁾ G. HAFNER, *Risks Ensuing from Fragmentation of Internal Law*, Official Records of the General Assembly, 55. session, „Supplement”, 2010, 10, p. 326 ss.

la complessità del problema in questione⁽³⁾. Lo scopo del presente articolo è un tentativo di stabilire che cosa sia effettivamente il diritto mondiale, indicare le relazioni tra il diritto mondiale, quello internazionale e il diritto dell'Unione Europea e chiarire in che modo l'armonizzazione del diritto mondiale si opponga alla sua frammentazione.

2. Il termine “diritto mondiale” trova le sue origini nella teoria dei sistemi di Niklas Luhmann, che ha eseguito una analisi del diritto e della politica in qualità di sistemi sociali, che espletano funzioni specifiche nella società moderna e al contempo si sostengono reciprocamente, così come sostengono gli altri sistemi funzionali⁽⁴⁾. Nelle analisi di Luhmann che riguardano la legge e la politica si possono riconoscere tre elementi, apparsi durante le diverse fasi di sviluppo della sua concezione. In un primo tempo Luhmann ha notato che le strutture normative non hanno valori eterni e, con l'aiuto dei mezzi legali, possono essere adeguate alle nuove aspettative. Il diritto positivo è quindi aperto al futuro. In seguito ha definito politica e diritto come sistemi non autonomi, ma autopoietici, ovvero sistemi funzionali chiusi in grado di autoriprodursi. Più avanti, poi, Luhmann ha analizzato il diritto e la politica dal punto di vista di una società funzionalmente differenziata, quale era per lui la società mondiale, dalla propria struttura globale e con i propri problemi, sorta in conseguenza delle differenziazioni funzionali⁽⁵⁾.

3. Nei sistemi funzionali della società mondiale si creano le strutture specifiche della politica mondiale, della religione mondiale, del diritto mondiale⁽⁶⁾. Il diritto e la politica sono sistemi funzionali per i quali i confini territoriali e l'identità nazionale o regionale giocano un ruolo più importante che per altri; inoltre, tali sistemi si rafforzano reciprocamente nella

⁽³⁾ Cfr. P. BERMAN, *Globalization of Jurisdiction*, in *University of Pennsylvania Law Review*, 2002, 151, p. 371.

⁽⁴⁾ N. LUHMANN, *Die Gesellschaft der Gesellschaft*, Frankfurt, 1997, p. 595 ss.

⁽⁵⁾ *Ibidem*, p. 12.

⁽⁶⁾ *Ibidem*, p. 145.

propria natura nazionale e regionale. A livello mondiale il sistema politico non è più organizzato da uno Stato e, di conseguenza, il sistema legale è posto di fronte a nuove, specifiche sfide nella società mondiale. Il cosiddetto diritto mondiale è quindi il diritto della società mondiale. Esso va oltre il tradizionale diritto internazionale, ovvero il diritto dei popoli o il diritto transnazionale. Tuttavia, l'analisi del diritto della società mondiale non è stata condotta da Luhmann in maniera coerente. Il diritto mondiale è per Luhmann una impalcatura di norme legali, indipendente dalle tradizioni regionali e dagli interessi politici nazionali, è un ordinamento giuridico senza una legislazione e una magistratura centrali. Può essere qui di aiuto un paragone con la definizione di religione mondiale secondo Luhmann. Essa comprende gli elementi della fede di tutte le persone. Contrariamente al caso dello scintoismo giapponese o della religione ebraica, vi mancano limitazioni etniche, nazionali o territoriali e anche le divinità sono deregionalizzate. Il diritto mondiale, similmente alla religione mondiale, è pluralistico. Così come nel sistema religioso della società mondiale si possono trovare non un'unica religione mondiale, ma una serie di religioni, anche nel sistema legale della società mondiale non esiste un centro, ma una molteplicità di vari ordinamenti giudiziari. Il merito di Luhmann è quello di aver evidenziato la dimensione internazionale del diritto, che prima veniva percepito a livello nazionale e regionale. Il diritto mondiale, contrariamente a quello internazionale, è in vigore non solo tra gli Stati, ma anche tra le persone, tra i popoli e le persone, tra le persone e gli Stati.

4. La teoria dei sistemi di Luhmann contribuisce a far luce sulla problematica del diritto internazionale. Il dibattito sulla frammentazione del diritto viene quindi pregiudicato su due piani: nel caso in cui la frammentazione venga ridotta al conflitto tra le norme, si giunge al riduzionismo legale; se invece ci concentriamo sui fondamenti politici dei conflitti fra le norme, si ottiene il riduzionismo politico⁽⁷⁾.

⁽⁷⁾ A. FISCHER-LESCANO, G. TEUBNER, *Fragmentierung des Weltrechts. Vernetzung globaler Regimes statt etatistischer Rechtseinheit*, in M. ALBERT, R. STICHWEH (a cura di), *Weltstaat – Weltstaatlichkeit: Politische Strukturbildung nach der Globalisierung*, Wiesbaden, 2005, p. 42.

Nel tentativo di evitare queste semplificazioni, A. Lescano e G. Teubner hanno descritto la proliferazione dei regimi di diritto internazionale come un epifenomeno della sfaccettata frammentazione del diritto della società mondiale – della superficie globale, che da sola si differenzia in miriadi di sistemi autonomi. La frammentazione del diritto è, secondo loro, solo un effimero riflesso di una ben più fondamentale frammentazione sfaccettata della società globale. Un punto chiave delle analisi di Lescano e Teubner è la constatazione che qualsiasi diritto, indifferentemente da come venga definito – nazionale o internazionale, pubblico o privato – è strettamente legato al sistema settoriale, finalizzato alla massimalizzazione della propria razionalità⁽⁸⁾. Nell'ambito del sistema legale i confini geografici sono stati sostituiti da una delimitazione di sistema, funzionale: la differenziazione nazionale del diritto è ora avvolta nella frammentazione strutturale. I settori sociali riproducono i conflitti strutturali tra i vari sistemi funzionali nell'ambito del diritto. Di conseguenza abbiamo a che fare con un'intera gamma di regimi, nell'ambito dei quali sono riconoscibili gli atti legislativi nazionali, internazionali e sovranazionali. Alcuni di questi regimi, in particolare quelli con una forte struttura istituzionale, si evolvono a regimi costituzionalizzati. Conformemente alla teoria dei sistemi di Luhmann, tali regimi restano fundamentalmente autonomi. A questi tipi di sistema, caratterizzati dagli elementi del regime chiuso, appartiene il sistema giuridico dell'Unione Europea, che dal punto di vista del diritto internazionale risulta un subsistema del diritto internazionale. Fintanto che ogni cambiamento nei trattati dipenderà dall'approvazione dei singoli Stati sovrani membri, l'ordinamento giuridico dell'Unione Europea sarà sempre dominato dallo spirito del diritto internazionale.

5. La frammentazione del diritto mondiale è un fenomeno troppo radicale e ampio per essere incluso in precisi ambiti legali, o anche politici, economici o culturali. Si tratta di un epifenomeno della ben più profonda e poliedrica frammentazione dell'intera collettività mondiale. Le speranze per

⁽⁸⁾ *Ibidem*, p. 43.

una uniformità normativa a livello mondiale sembrano quindi infondate a priori. Per di più, come viene indicato nella letteratura in materia, in futuro bisogna aspettarsi un aumento del frazionamento del diritto a risultato dei conflitti sociali⁽⁹⁾. La frammentazione del diritto è dunque inevitabile. È possibile solo il raggiungimento di una certa debole compatibilità normativa solo nel momento in cui, in un diritto di conflitto di nuovo tipo, si riesca a realizzare un tipo di griglia in grado di mantenere un seppur vago collegamento tra gli elementi in conflitto⁽¹⁰⁾. È evidente la sempre più veloce differenziazione della comunità internazionale in sistemi sociali autonomi, che superano i confini territoriali e si costituiscono in tutto il mondo, accomunati dall'economia, ma anche dalla scienza, la cultura, la tecnica, la salute, le forze armate, i trasporti, il turismo, lo sport e ancora la politica, il diritto e l'assistenza sociale. Tali sistemi raggiungono adesso le misure di formazioni mondiali a sé stanti. Inoltre, appare in questo contesto la questione delle loro relazioni reciproche e le loro relazioni con altri ambienti, che determinano l'ambito di libertà di tali sistemi⁽¹¹⁾. L'autorazionalizzazione dei vari sistemi funzionali, costantemente in crescita, è considerata la causa dell'autodegenerazione del progresso sociale. Tale crescita comporta a sua volta una minaccia sempre maggiore per le persone, l'ambiente naturale e la società. Questi fattori rappresentano i processi sociali responsabili per i sempre più frequenti conflitti delle norme giuridiche, per l'avanzamento della frammentazione e la dissoluzione delle istituzioni preposte alla soluzione dei conflitti⁽¹²⁾.

6. Il diritto mondiale si basa su un collegamento delle operazioni legali, al quale gli ordinamenti legali eterogenei trasferiscono regolamentazioni

⁽⁹⁾ H. WILLKE, *Heterotopia. Studien zur Krisis der Ordnung moderner Gesellschaften*, Frankfurt, 2003, p. 179; N. LUHMANN, *Der Staat des politischen Systems: Geschichte und Stellung in der Weltgesellschaft*, in U. BECK (ed.), *Perspektiven der Weltgesellschaft*, Frankfurt, 1998, p. 373.

⁽¹⁰⁾ A. FISCHER-LESCANO, G. TEUBNER, *Fragmentierung*, cit., p. 40 s.

⁽¹¹⁾ H. WILLKE, *Heterotopia. Studien zur Krisis der Ordnung moderner Gesellschaften*, Frankfurt, 2003, p. 179 ss.

⁽¹²⁾ *Ibidem*, p. 188 ss.

legali vincolanti⁽¹³⁾. Tale diritto è caratterizzato da una dinamica moltitudine di operazioni, durante le quali i sistemi normativi paralleli di varia provenienza si stimolano reciprocamente, si uniscono tra loro e vengono a contatto. Non danno però vita ad ordinamenti omogenei dominanti, che assorbirebbero le singole componenti, ma coesistono ancora sotto forma di una creatura eterarchica, atta a realizzare il pluralismo del diritto⁽¹⁴⁾. La differenziazione del diritto mondiale, sottoposta agli ordini delle politiche dei singoli Stati e in grado di attuarsi nei molteplici ordinamenti legali nazionali in vigore su un dato territorio, ha lasciato il posto alla sua frammentazione settoriale, effetto dell'espansione delle organizzazioni internazionali e dei regimi di regolamentazione che, contrariamente alle proprie origini negli accordi internazionali, sono cresciuti al livello di ordinamenti legali indipendenti⁽¹⁵⁾.

La comparsa dei regimi globali non significa comunque che gli ordinamenti giuridici si stiano uniformando, armonizzando o anche coordinando, ma che il diritto crea una nuova forma di differenziazione interna e forgia non tanto l'unità giuridica, quanto una nuova frammentazione⁽¹⁶⁾. In tal modo la tradizionale differenziazione del diritto, conforme alla regola della territorialità, cede il posto ad una differenziazione a livello settoriale, che conduce ad una diversificazione del diritto mondiale secondo regimi legali uniformi e transnazionali dalle aspirazioni globali, i cui confini vengono fissati dalle peculiarità dell'oggetto regolato. Non abbiamo in questo caso a che fare con la sostituzione di un tipo di differenziazione con un altro tipo, ma con l'applicazione di due diverse regole: quella territoriale-settoriale e quella tematico-funzionale. Inoltre, tali regimi non danno vita a segmenti simili, né

⁽¹³⁾ A. FISCHER-LESCANO, *Die Emergenz der Globalverfassung*, in *Zeitschrift für ausländisches und öffentliches Recht und Völkerrecht*, 2003, 63, p. 717 ss.

⁽¹⁴⁾ M. AMSTUTZ, *Zwischenwelten. Zur Emergenz einer interlegalen Rechtsmethodik im europäischen Privatrecht*, in G. TEUBNER, Ch. JOERGES (a cura di), *Rechtsverfassungsrecht*, Baden-Baden, 2003, p. 213.

⁽¹⁵⁾ A. HASENCLEVER, P. MEZER, V. RITBERGER, *Theories of International Regimes*, Cambridge, 1999, p. 162 ss.

⁽¹⁶⁾ A. FISCHER-LESCANO, G. TEUBNER, *Fragmentierung*, cit., p. 10.

sono tantomeno sistematizzati dal punto di vista gerarchico⁽¹⁷⁾. Vana quindi sembra proprio la speranza di raggiungere l'unità del diritto mondiale, confermata dalla tesi, secondo la quale la società mondiale costituisce un'entità specifica, priva di vertici come anche di un centro⁽¹⁸⁾. Sarebbe più reale l'idea di raggiungere solo un diritto coerentemente eterarchico, avente come scopo appena la costituzione di un vago legame tra quegli ordinamenti giuridici parziali già colpiti dalla frammentazione. Un tale legame può essere costituito solo per mezzo di collegamenti tra singoli punti, grazie al rafforzamento normativo dei collegamenti interni ed esterni preesistenti⁽¹⁹⁾.

7. Il succitato processo di costituzione di vaghi legami tra ordinamenti giuridici parziali già colpiti dalla frammentazione per mezzo di collegamenti normativi tra singoli punti costituisce l'armonizzazione del diritto, una risposta e una forma di difesa nei confronti della sua frammentazione. Il termine "armonizzazione" deriva dal greco "armonia", che significa «concorde, reciproca complementarità di elementi, oggetti, proprietà, fenomeni, ecc., che vengono a costituire un'unità estetica e integrata»⁽²⁰⁾. Nel caso dell'armonizzazione del diritto si tratta di conciliare vari ordinamenti giuridici, grazie all'eliminazione dei contrasti e al superamento dei disaccordi, in modo tale che il funzionamento di quegli ordinamenti resti conforme con gli scopi e gli interessi dei soggetti coinvolti. Il risultato del processo di armonizzazione è quindi l'insorgere di una certa "unione legale". L'armonizzazione è il perseguire una "unificazione" del diritto, un certo suo "accostamento" o anche "adattamento" e pertanto può essere vista come una tappa verso

⁽¹⁷⁾ Ibidem, p. 12; cfr. anche M. STOLLEIS, *Was kommt nach dem souveränen Nationalstaat? Und was kann die Rechtsgeschichte dazu sagen?*, in A. HÉRITIER, M. STOLLEIS, F. SCHARPF (a cura di), *European and International Regulation after the Nation State. Different Scopes and Multiple Levels*, Baden-Baden, 2004, p. 17 ss.

⁽¹⁸⁾ N. LUHMANN, *Politische Theorie im Wohlfahrtsstaat*, München-Wien, 1981, in *Analysen und Perspektiven*, 8-9, p. 22.

⁽¹⁹⁾ A. FISCHER-LESCANO, G. TEUBNER, *Fragmentierung*, cit., p. 43.

⁽²⁰⁾ E. SOBOL (a cura di), *Słownik wyrazów obcych*, Warszawa, 1997, p. 417.

una completa coesione o persino come un valore autonomo di arrivo⁽²¹⁾. Il processo di armonizzazione del diritto consiste nella sua alterazione attiva, attraverso l'eliminazione delle differenze tra le singole norme dei vari sistemi giuridici⁽²²⁾. Un risultato armonizzato può essere ottenuto applicando cambiamenti in uno dei sistemi giuridici in oggetto, oppure riformulando tutti quei sistemi in un nuovo sistema più "condiviso". Le differenze giuridiche presenti possono essere appianate cancellando quelle disposizioni legali "di ostacolo", oppure introducendo disposizioni dal nuovo contenuto, modificato o forse precedentemente del tutto assente.

8. L'armonizzazione, di per sé, non è un fenomeno nuovo. Un suo primo tentativo può riconoscersi già nello *ius gentium* romano che, includendo nel proprio ambito di applicazione tutte le persone libere, e quindi sia i Romani che gli stranieri, si è sviluppato prima di tutto per permettere e proteggere le transazioni legali sovranazionali. Lo *ius gentium* non è stato però imposto dai Romani ai popoli facenti parte dell'Impero, né tantomeno era uno strumento o un mezzo di armonizzazione delle loro legislazioni nazionali. Le province applicavano i loro ordinamenti giuridici interni per quanto riguardava le questioni interne, conformemente al principio della personalità del diritto, in vigore nel diritto romano arcaico⁽²³⁾, mentre lo *ius gentium* veniva applicato nelle questioni in cui si riscontrava la partecipazione di un "fattore esterno"⁽²⁴⁾. Il diritto romano era del resto in uso ancora durante il Medioevo nell'Europa Occidentale e in quella Centrale in qualità di diritto sussidiario, in grado di influenzare direttamente i singoli ordinamenti giu-

(21) R. TOKARCZYK, Problemy harmonizacji polskiej kultury prawnej z kulturą prawną Unii Europejskiej, in *Studia Europejskie*, 2004, 3, p. 69.

(22) Th. OPPERMAN, D. CLASSEN, M. NETTESHEIM, *Europarecht, Ein Studienbuch*, München, 2011, p. 1037.

(23) W. WOŁODKIEWICZ, M. ZABŁOCKA, *Prawo Rzymskie. Instytucje*, Warszawa, 2009, p. 16 ss.

(24) M. IGIMI-YASUTAKE, *Bemerkungen aus der Sicht der Antike zur „neuesten“ Diskussion eines einheitlichen Vertragsrechts*, in K. RIESENHUBER, K. TAKAYAMA (a cura di), *Schriften zum europäischen und internationalen Privat-, Bank- und Wirtschaftsrecht*, t. 10, *Rechtsangleichung: Grundlagen, Methoden und Inhalte: Deutsch-japanische Perspektiven*, Berlin, 2006, p. 27.

ridici nazionali, assumendo il ruolo di punto di riferimento comune⁽²⁵⁾. Le norme tratte dal diritto romano, del resto, espletano a tutt'oggi la funzione di basi assiologiche sulle quali si basa un certo ambito della giurisprudenza e, al contempo, costituiscono per la giurisprudenza stessa una serie pronta di strumenti tecnici legislativi⁽²⁶⁾. Tali principi, però, restano in vigore non perché sono universalmente riconosciuti, ma perché sono stati immessi in un certo ordinamento giudiziario sulla base di una legge specifica⁽²⁷⁾. Se, al contrario, una legge o un atto vincolante del diritto internazionale desse la precedenza ad altri principi, le regole del diritto romano non troverebbero applicazione e non rappresenterebbero un elemento comune. Ricollegando questa affermazione all'armonizzazione, basti notare che già nel contesto di quelle regole si è trattato di un processo determinato da un lato da una certa necessità esterna, risultante dalle insufficienti risorse del diritto interno o anche dalla sua diversità rispetto ad altri ordinamenti nazionali; dall'altro lato, invece, rappresentava una espressione della volontà dei sovrani, che hanno deciso arbitrariamente di assumere tale regola come propria.

9. L'armonizzazione internazionale del diritto secondo l'odierna concezione è tuttavia un fenomeno molto più concreto, ambito sia a causa del già citato processo di frammentazione del diritto, come anche in considerazione di una certa necessità pratica legata alla globalizzazione e alla crescente mobilità delle persone e dei capitali. I primi passi in questa direzione hanno avuto luogo verso la metà del secolo XIX⁽²⁸⁾. Il trattato *National and international code of commerce among all civilised nations*, elaborato da L. Levi nel 1851 può essere considerato il primo tentativo di armonizzazione del diritto commerciale. Tale progetto non è stato però accolto favorevolmente ed un destino

⁽²⁵⁾ P. DE CRUZ, *Comparative Law in a Changing World*, London-Sidney, 1999, p. 61.

⁽²⁶⁾ Ibidem, p. 29 s.; W. LUDWICZAK, *Międzynarodowe prawo prywatne*, in *Przedsiębiorstwo Wydawnicze. Ars boni et aequi*, Poznań, 1996, p. 97; W. WOŁODKIEWICZ, M. ZABŁOCKA, *op. cit.*, p. 8.

⁽²⁷⁾ J. GILAS, *Prawo międzynarodowe prywatne*, Warszawa, 2002, p. 38.

⁽²⁸⁾ Ancora sulle attività armonizzatrici storiche: K. ZWEIGERT, J. KROPPHOLLER, *Quellen des Internationalen Einheitsrechts: Bürgerliches Recht und Handelsrecht*, Sijthoff, 1971.

simile è toccato al codice internazionale di diritto commerciale, proposto nel 1878 dal *Congrès international du commerce et de l'industrie*⁽²⁹⁾. Il primo reale contributo alla moderna armonizzazione del diritto internazionale privato rimane, invece, il *Codice Civile* italiano, entrato in vigore nel 1865, che contiene una serie di regole per quei tempi all'avanguardia. Nell'ambito dei successi italiani non si può non citare ancora l'attività dell'allora ministro di grazia e giustizia, Pasquale Stanislao Mancini, teorico del diritto internazionale, che ha proposto una regolamentazione più ampia e omogenea del diritto di conflitto⁽³⁰⁾. Nel 1874, a sua volta, l'Olanda faceva appello per una omologazione del riconoscimento internazionale delle sentenze. Tale proposta non è stata accolta con entusiasmo, in particolare in Francia e Germania⁽³¹⁾, eppure ha costituito un importante passo nel percorso dell'armonizzazione del diritto, offrendo uno stimolo indiretto ad un evento extraeuropeo che ha percorso i tempi: la conferenza di Montevideo nel 1889 e l'ampia codificazione della regolazione del diritto di conflitto e del diritto privato processuale. Il successo raggiunto alla conferenza sudamericana ha fatto sì che il governo olandese rinnovasse la sua richiesta e invitasse gli Stati europei a partecipare ad una conferenza all'Aia, al fine di condurre un dibattito sulla possibilità di omologare il diritto privato internazionale. I rappresentanti delegati dei singoli Stati già allora erano consapevoli che non sarebbe stato possibile firmare un accordo in grado di regolare tutti i rapporti legali in quell'ambito, ma d'altro canto era già evidente che la sola introduzione di norme di conflitto unitarie non sarebbe stata sufficiente a regolare la materia in oggetto. Alla conferenza del 1893, a dire il vero, non è stato raggiunto il consenso per quanto riguarda una codificazione unitaria, ciononostante da quel momento la Conferenza dell'Aia per il Diritto Privato Internazionale funziona come

⁽²⁹⁾ H.C. GUTTERIDGE, *Comparative Law: an Introduction to the Comparative Method of Legal Study and Research*, in *Cambridge Studies in International and Comparative Law*, t. 1, London, 1946 p. 146.

⁽³⁰⁾ J. GILAS, *op. cit.*, p. 59; K. LINHART, *Internationales Einheitsrecht und einheitliche Auslegung*, Sijthoff, 2005, p. 10.

⁽³¹⁾ K. LINHART, *Internationales Einheitsrecht und einheitliche Auslegung*, Mohr Siebeck, Tübingen, 2005, p. 11.

organizzazione mondiale intergovernativa che riunisce più di 60 nazioni, il cui compito principale consiste nel redigere convenzioni internazionali atte a regolare le varie questioni nell'ambito del diritto privato, che nella pratica possono verificarsi con un elemento straniero⁽³²⁾.

10. Come indicato in precedenza, il processo della moderna armonizzazione si è svolto in maniera graduale, dapprima in settori specifici, per poi occupare un ambito di applicazione sempre più ampio. Tra questi importanti successi settoriali vale la pena citare l'omologazione del diritto aereo internazionale grazie alla firma della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale⁽³³⁾. Un altro esempio chiave è la firma delle Convenzioni di Ginevra: sulla cambiale e il vaglia bancario nel 1930 e sugli assegni bancari nel 1931, che hanno favorito la realizzazione di una legge unitaria – pur conservando alcune differenze locali – in materia di cambiali e assegni bancari⁽³⁴⁾. In tempi più recenti, merita di essere evidenziata l'attività delle Nazioni Unite su scala già più ampia nell'ambito dell'armonizzazione del diritto dei titoli di credito, come anche il loro contributo nella fondazione della Commissione Internazionale per il Diritto Commerciale Internazionale (UNICITRAL), il cui compito statutario è l'armonizzazione e l'omologazione del diritto commerciale internazionale. Il maggior successo dell'UNICITRAL riconosciuto a livello universale è la Convenzione sui contratti commerciali internazionali, stipulata a Vienna nel 1980⁽³⁵⁾. Non si può poi omettere l'Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato, comunemente definito

⁽³²⁾ Gazzetta Ufficiale Polacca del 1933, n. 8, pos. 49.

⁽³³⁾ Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sull'omologazione di alcune norme riguardanti il trasporto aereo internazionale, Gazzetta Ufficiale Polacca del 1933 n. 8, pos. 49, con modifiche successive al Protocollo dell'Aia del 28 novembre 1955, Gazzetta Ufficiale Polacca del 1963, n. 33, pos. 189.

⁽³⁴⁾ L. BAGIŃSKA, *Pravo wekslowe i czekowe*, Warszawa, 2008, pp. 6-8.

⁽³⁵⁾ Cfr. E.V. CAEMERER, P. SCHLECHTRIEM, *Kommentar zum Einheitlichen UN-Kaufrecht*, München, 1999.

Unidroit⁽³⁶⁾, una organizzazione intergovernativa il cui scopo è l'analisi dei metodi per l'armonizzazione e la coordinazione del diritto privato tra i Paesi e i gruppi di Paesi, come anche la graduale preparazione all'introduzione di norme omologate di diritto privato da parte dei vari membri. La Commissione Internazionale dello Stato Civile (CIEC)⁽³⁷⁾ è a sua volta un organo intergovernativo che conduce un'attività su ampia scala, ad esempio per l'armonizzazione o l'unificazione dei diritti di stato civile o familiare, attraverso la redazione di progetti di convenzioni internazionali.

11. Infine, bisogna osservare il processo di integrazione tra i Paesi membri dell'Unione Europea, dapprima formulata teoricamente sui trattati e poi attuata in pratica. La politica di coesione postulata nel Trattato di Lisbona, basata sull'integrazione dei Paesi membri, indica l'armonizzazione come il fondamento della coesione stessa. Nell'art. 7 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea⁽³⁸⁾ viene a sua volta stabilito che l'Unione garantisce la coesione delle sue singole politiche e attività, prendendo in considerazione tutti i suoi scopi e conformemente alla regola del trasferimento delle competenze. Questa regola, ripetutamente accentuata nei trattati comunitari, ci indica che proprio qui bisogna porre dei limiti, entro i quali l'Unione Europea è autorizzata ad agire, ad esempio nell'ambito dell'applicazione dell'interpretazione del diritto. D'altro canto, però, compaiono nella letteratura sull'argomento voci critiche che sottolineano l'esagerata ridondanza delle norme provocata dal timore dei Paesi membri di veder assottigliate le proprie competenze⁽³⁹⁾. Il trasferimento delle competenze, posto alla base dell'integrazione europea, si limita in realtà a trasferire le competenze per

⁽³⁶⁾ *Unidroit*, in <http://www.unidroit.org/> (1° dicembre 2015).

⁽³⁷⁾ La Commission internationale de l'État Civil, CIEC, in <http://www.ciec1.org/> (1° dicembre 2015).

⁽³⁸⁾ Versione consolidata del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea OJ C 326, 26 ottobre 2012, pp. 47-390.

⁽³⁹⁾ Ch. CALLIES, in Ch. CALLIES, M. RUFFERT (a cura di), *EUV/AEUV. Das Verfassungsrecht der Europäischen Union mit Europäischer Grundrechtscharta. Kommentar*, Beck Juristischer Verlag, München, 2011, Art. 5 AEUV, p. 8.

l'elaborazione del diritto. La frammentazione del diritto costituisce una reale minaccia per l'avanzamento del processo di integrazione e può significare una destabilizzazione della coesione delle politiche e delle attività dell'Unione. L'elaborazione di un nuovo diritto da parte dell'Unione, come anche la modifica di quello già esistente, sono determinate dall'idea di una armonizzazione di ampia portata del diritto dei Paesi membri, escludendo solo pochi campi. L'armonizzazione è quindi una caratteristica a sé stante del processo di integrazione e una risposta a questa frammentazione. D'altra parte, comunque, una completa armonizzazione degli ordinamenti giuridici dei Paesi membri farebbe sì che la stessa Unione Europea diventasse una frammentazione del sistema mondiale. Di conseguenza, si renderebbe necessaria una ulteriore armonizzazione, questa volta del diritto comunitario, inteso come diritto uniforme dei Paesi membri, con gli altri ordinamenti giuridici.

12. Al giorno d'oggi la maggior parte dei settori del diritto mondiale è stata in qualche modo raggiunta dall'armonizzazione. Lo stesso processo di armonizzazione delle norme è stato più di una volta studiato ed esposto a numerose categorizzazioni, eppure rimane difficile applicare una interpretazione uniforme in una giungla di norme giuridiche poco trasparenti e armonizzate settorialmente. L'armonizzazione è un processo graduabile ed è soggetto a relative valutazioni, mentre il grado e l'ambito dell'armonizzazione del diritto influenzano direttamente la possibilità di applicare una sua interpretazione uniforme. Come ha affermato già nel 1916 E. Zitelman, l'omologazione del testo di una legge non garantisce ancora che il diritto vivo sia in uno Stato lo stesso diritto che in un altro⁽⁴⁰⁾. Il diritto richiede ancora una sua attuazione per mezzo di un tribunale, e quindi la reale armonizzazione verrà raggiunta soltanto quando i tribunali nazionali e gli organi amministrativi applicheranno una interpretazione uniforme ad un diritto mondiale omologato. Nei Paesi membri dell'Unione Europea l'armonizzazione dei

⁽⁴⁰⁾ E. ZITTELMANN, *Möglichkeit eines Weltrechts*, München-Leipzig, 1916, p. 46: «(...) mit der Gleichheit des Gesetzeswortlauts ist noch nicht gewährleistet, dass das lebendige Recht in dem einen Staat dasselbe ist wie in dem anderen», citazione da K. LINHART, *Internationales Einheitsrecht*, cit., p. 2.

loro ordinamenti giuridici grazie all'azione di un diritto sovranazionale assume un significato sempre più nitido. L'armonizzazione del diritto favorisce le transazioni legali internazionali, ne aumenta la prevedibilità e diminuisce il rischio di partecipazione a tali transazioni. Un ordinamento giuridico per principio è costituito da numerose norme particolareggiate, di conseguenza sorge la domanda in che modo dovrebbe svolgersi il processo di armonizzazione per non perdere di vista il proprio scopo e, allo stesso tempo, non violare quella precisa rete di regole dominanti il diritto interno.